

(N. 506-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) -
della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1949 (N. Stampato N. 548)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1949

**Aumento di stanziamento per la ricostruzione delle linee di trasporto
concesse all'industria privata e delle tramvie urbane municipalizzate.**

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - veniva autorizzato a raccogliere le denunce dei danni derivati per eventi bellici ad opere d'arte, a manufatti, a fabbricati, agli impianti fissi e al materiale rotabile o di armamento, indispensabili all'esercizio di pubblici servizi di trasporto in concessione all'industria privata e ad erogare contributi

per il ripristino e la ricostruzione degli enti danneggiati, nella misura e secondo le modalità contenute nello stesso decreto.

Col successivo decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, il Ministro dei trasporti è stato autorizzato (articolo 3) alla spesa di dieci miliardi, ripartita nei tre esercizi finanziari 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951, per il finanziamento totale o parziale in capitale non differito, delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie pub-

bliche di proprietà dello Stato e concesse in esercizio all'industria privata, ovvero concesse all'industria privata ed esercitate dallo Stato; per il ripristino di materiale mobile di proprietà dello Stato e ceduto in uso ai concessionari di ferrovie; infine per la ricostruzione di ferrovie pubbliche concesse in costruzione ed esercizio all'industria privata, riconosciute di preminente interesse pubblico e la cui riattivazione sia ritenuta indifferibile.

Col successivo decreto legislativo l'autorizzazione al Ministro dei trasporti, prevista dal predetto decreto (articolo 3) venne estesa al finanziamento delle spese per il ripristino di impianti fissi e di materiale mobile danneggiato dalla guerra di pertinenza delle aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà del Comune, esercenti trasporti pubblici urbani.

Il Ministero dei trasporti ha valutato in circa 40 miliardi il fabbisogno attuale per i finanziamenti di cui si tratta, onde è evidente che con i fondi stanziati si ha una disponibilità inferiore al fabbisogno, tanto più che i fondi già stanziati sono già impegnati in quasi tutto il loro importo.

La necessità di ripristinare sollecitamente anche i pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata e di reintegrare i trasporti urbani esercitati dalle aziende municipalizzate o controllate dai Comuni e in ispecie il loro materiale mobile, ha indotto il Ministero dei trasporti a chiedere una integrazione dei fondi.

Col disegno di legge che è qui sottoposto alla approvazione del Senato e che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati, si propone di autorizzare il Ministro dei trasporti ad assumere impegni per lire un miliardo da stanziarsi nell'esercizio 1948-49, in aggiunta alla somma stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

Alla copertura dell'impegno si provvede con la nota di variazioni (quinto provvedimento), allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 già approvata dal Senato il 28 giugno u. s. Per tutti i motivi esposti, la VII Commissione vi invita, onorevoli senatori ad approvare l'unito disegno di legge.

BUIZZA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni per lire un miliardo da stanziarsi nell'esercizio 1948-49, in aggiunta alla somma stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).